

**CONVENZIONE
PER PROGETTO LUDOTECA "LUDOVICO&LUDOVICA"**

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno del mese di, in Scandicci, nella Sede comunale, con la presente scrittura privata

fra

Comune di Scandicci (P.I. e Cod.Fisc. 00975370487), nella persona del nato a il , c.f.che interviene, non a nome proprio, ma in qualità di Dirigente del settore Servizi Socio-Educativi del Comune di Scandicci (FI) e legale rappresentante dell'Agenzia Formativa e come tale domiciliato per la carica presso la sede comunale;

e

Associazione..... con sede in Via C.F. nella persona di, nato a il che interviene non a nome proprio, ma in qualità di Presidente e Legale rappresentante dell'associazione

premessso che

- Il Comune di Scandicci da molti anni svolge una qualificata opera di promozione e di sviluppo qualitativo del sistema di educazione e istruzione locale, in forte sinergia con le istituzioni scolastiche, l'associazionismo e il volontariato locale, finalizzata alla prevenzione del disagio minorile e della dispersione scolastica;
- l'Associazione è iscritta all'albo regionale con Atto dirigenziale n. del al n..... del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Firenze;
- ai sensi della Legge n. 383/2000 e della L.R.T. 42/2002 sulle associazioni di promozione sociale, si prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra Enti Locali e Associazioni di volontariato per attività di interesse culturale e sociale del territorio promozione;
- In seguito alla pubblicazione dell'avviso di selezione tra associazioni di promozione sociale per la collaborazione nella gestione della ludoteca comunale "Ludovico e Ludovica".....
- in esecuzione della Determina n° del

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

E' instaurato fra il Comune di Scandicci e l'Associazione un accordo per il progetto della Ludoteca "Ludovico&Ludovica" per il periodo ottobre 2015 – settembre 2017 che dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- stimolare attraverso il gioco individuale e collettivo le potenzialità sociali e ludiche dei bambini/e e degli adolescenti;
- rendere l'ambiente sereno, stimolante e socializzante;
- stimolare la creatività, l'espressività e la cooperazione;

- proporre diversi stili educativi mediante la relazione con gli educatori/operatori;
- stabilire relazioni dinamiche e costruttive;
- sostenere i giovani utenti nello svolgimento dei propri compiti di sviluppo;
- stimolare la cooperazione tra bambini/e e ragazzi/e;
- facilitare la partecipazione alle attività di bambini/e con fragilità di natura relazionale, fisica, sociale anche in raccordo con il servizio sociale professionale;
- stimolare l'autonomia, l'autostima e l'abilità di comunicazione;
- sviluppare e consolidare una cultura dell'accoglienza e del confronto;
- sviluppare un sistema di rapporti di rete con le realtà associative operanti nel territorio;
- coltivare relazioni positive con le famiglie di riferimento;
- fare della ludoteca un riferimento aggregativo del Quartiere.

Art. 3

Il Comune di Scandicci mette a disposizione dell'Associazione i locali della Ludoteca "Ludovico&Ludovica" posti al piano terra di Piazza Brunelleschi – Scandicci nonché gli arredi e le attrezzature presenti nella struttura unicamente per le finalità di cui alla presente convenzione. Il Comune di Scandicci si fa carico altresì della manutenzione straordinaria, della manutenzione ordinaria, delle utenze di luce e gas.

Art. 4

L'Associazione dovrà provvedere alla diligente custodia e pulizia degli spazi assegnati. L'Associazione inoltre è responsabile dell'uso degli spazi affidatigli, nonché degli impianti, accessori, arredi e attrezzature ivi presenti, che debbono essere utilizzati secondo la destinazione e in base alle prescrizioni e/o limitazioni concordate con il Comune di Scandicci e riconsegnati integri al termine della presente convenzione.

Art. 5

L'Associazione dichiara che provvederà entro l'inizio delle attività alla stipula (se non già attivata) di una polizza assicurativa atta ad assicurare se stessa ed il personale impiegato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando in maniera assoluta il Comune di Scandicci da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi durante la realizzazione del progetto e per tutta la sua durata.

L'Associazione è tenuta a risarcire il Comune di Scandicci per tutti i danni che venissero eventualmente arrecati alle strutture e alle attrezzature, se causati dal proprio personale incaricato a svolgere le attività previste dal progetto.

Sono altresì a carico dell'Associazione gli adempimenti relativi ai lavoratori di cui al D.Lgs 81/08 che saranno dallo stesso impiegati nell'attività di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 30 della L. 383/2000, la copertura assicurativa di cui al presente articolo è elemento essenziale della convenzione.

Art. 6

Sono a carico dell'Associazione l'acquisizione di eventuali permessi e autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività previste nel progetto.

Art. 7

Tutto il personale adibito dall'Associazione alle attività di cui alla presente convenzione presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Scandicci e le prestazioni d'opera da parte del personale per le attività di cui alla presente convenzione, non

costituiscono rapporto d'impiego con il Comune stesso, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei suoi confronti. L'Associazione garantisce la regolarità di trattamento previdenziale e fiscale di tutto il personale a vario titolo impiegato per la realizzazione del progetto.

Art. 8

Il presente accordo ha valore dalla stipula e fino a settembre 2017.

Art. 9

Per sostenere le attività di cui all'art. 2 l'Amministrazione comunale si impegna a erogare la somma di **€ 8.000,00** da erogarsi in due tranches così suddivise:

- Euro 2.000,00 entro ottobre 2015;
- Euro 2.000,00 entro marzo 2016
- Euro 2.000,00 entro settembre 2016
- Euro 2.000,00 a conclusione del progetto;

dietro presentazione di rendiconto dettagliato intermedio e finale delle spese in relazione alle attività svolte.

Art. 10

La presente convenzione potrà essere modificata su proposta di una delle parti, comunicata per iscritto ed accettata dalla controparte, sempre per iscritto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni solari. Le proposte non accettate si avranno per non attuate e la Convenzione rimarrà operante nei termini precedentemente pattuiti.

Art. 11

L'Associazione assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e si impegna ad operare nel pieno rispetto di tale normativa.

Art. 12

Per qualunque controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente atto, che non possa trovare composizione in via bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 13

La presente convenzione, redatta in duplice originale ciascuno dei quali firmato dalle parti, sarà soggetta a registrazione solo in caso di necessità ed a spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto in data

Comune di Scandicci
Dirigente dei Servizi Socio Educativi
Stefano De Martin

Associazione
Presidente e Legale rappresentante
.....